Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 aprile 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 20 gennaio 1971
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
registro n. 10 Difesa, foglio n. 237

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASAGRANDE Mario, nato il 10 settembre 1922 a Conegliano (Treviso), brigadiere pubblica sicurezza - Gruppo di polizia ferroviaria di Verona. — Sottufficiale addetto ad un posto di polizia ferroviaria, nel corso di un controllo ispettivo ai servizi notturni di vigilanza e di prevenzione di attentati terroristici allo scalo, notata in una veranda di attesa riservata ai viaggiatori una valigia abbandonata sotto una panca, con perspicace intuito si rendeva conto che essa conteneva verosimilmente un ordigno esplosivo collegato ad un congegno ad orologeria. Adottate con tempestività e rapidità di decisione non comuni le più sagaci e discrete misure di sicurezza e di allarme, consapevole della esistente situazione di estremo pericolo aggravatasi per l'arrivo sul vicino binario di un treno passeggeri, mosso da una superiore concezione del dovere e nella chiara coscienza del sicuro rischio incombente per la sua incolumità, non esitava, attuando con mano ferma e lucida determinazione una manovra audace, laboriosa e drammatica, a trascinare la valigia in zona appartata ove essa esplodeva senza danni per persone e cose. Con tale insigne prova di sereno e cosciente coraggio, di felice iniziativa e di una tecnica operativa ineccepibile scongiurava un grave disastro. — Verona, 28 agosto 1970.

(3380)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1424**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 1304, concernente l'ospedale « Pio istituto Santa Corona », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1969, n. 1304, con il quale l'ospedale denominato « Pio istituto Santa Corona » di Milano, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 26 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « G. Salvini » della città di Milano di Garbagnate Milanese, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 26 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale per cardioreumatici « Santa Corona » di Fasano-Gardone Riviera è stato classificato ospedale climatico provinciale specializzato per cardioreumatici, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona in data 16 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituti ospedalieri Santa Corona » di Pietra Ligure è stato classificato ospedale regionale climatico specializzato, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge numero 132;

Ritenuta pertanto la necessità di attribuire alla regione Lombardia a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 13 ottobre 1969, n. 1304, con il quale l'ospedale denominato « Pio istituto Santa Corona », con sede in Milano, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Lombardia;

un membro eletto dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 marzo 1932, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1956, registro n. 13 Interno, foglio n. 111 »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1425**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale civile », con sede in Auronzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1896 con il quale è stato approvato lo statuto dell'« Ospedale civile » di Auronzo (Belluno), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Belluno in data 7 novembre 1970, con il quale si attesta che l'« Ospedale civile » di Auronzo, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il verbale in data 15 giugno 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54, 57 e 65 della legge medesima;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile » di Auronzo (Belluno), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Terreni: siti nel comune di Auronzo, località Ospitale, censiti in catasto terreni al foglio n. 82, mapp. 179 di a. 14,30 e al foglio n. 82, mapp. 178 di a. 18,01 per un valore di L. 13.500.000;

Fabbricato, sito in Auronzo, via Ospitale, indicato nel nuovo catasto edilizio urbano, al foglio Mu, n. 456/1/2, 457, 458, del valore di L. 124.443.000.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature sanitarie, attrezzature specifiche, vestiario, ecc. indicati negli inventari CAT 1/1, CAT 1/2, CAT 1/3, CAT 1/4 allegati al verbale citato in premessa, per un valore complessivo di L. 22.360.000.

Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 86. — GRECO

LEGGE 17 febbraio 1971, n. **127**.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Numero minimo dei soci delle cooperative*)

« Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.

Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso ».

Art. 2.

L'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Requisiti dei soci delle cooperative*)

« I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci ».

Art. 3.

L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Limiti azionari per i soci delle cooperative*)

« Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto ».

Art. 4.

L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(*Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione*)

« La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi ».

Art. 5.

L'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 27. - (*Consorzi di società cooperative*). — « Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà ».

Art. 27-*bis*. - (*Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). — « I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente ».

Art. 27-*ter*. - (*Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi*). — « I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto

dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-*quater*, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26 ».

Art. 27-*quater*. - (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi*). — « I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-*ter*, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto ».

Art. 6.

(*Registro prefettizio e schedario generale*)

La lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

L'articolo 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonchè quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta ».

Art. 7.

(*Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole*)

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purchè compartecipe nello esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 8.

(*Imposta sulle società*)

Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Art. 9.

(*Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'articolo* 8 *del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 14 *dicembre* 1947, *n.* 1577, *e successive modifiche*)

Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Art. 10.

(*Interpretazione autentica dell'articolo* 84, *lettera* i), *del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 29 *gennaio* 1958, *n.* 645)

Per associazioni comunque costituite, di cui all'articolo 84, lettera *i*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra società cooperative agricole.

Art. 11.

(*Modifiche all'articolo* 151 *del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 29 *gennaio* 1958, *n.* 645)

La lettera *f*) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è così modificata:

« *f*) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le società cooperative di abitazione a proprietà divisa o a proprietà indivisa costituite fra soci non proprietari né assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate allo articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

Art. 12.

(*Prestiti dei soci*)

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria *A*) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.

Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art. 13.

(*Interpretazione autentica dell'articolo* 147, *lettera* b), *del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 29 *gennaio* 1958, *n.* 645)

Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività, di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile.

Art. 14.

(*Divieto di trasformazione delle società cooperative*)

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

Art. 15.

(*Contributi e spese per le ispezioni*)

L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

« Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 16.

(*Commissioni provinciali di vigilanza*)

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 17.

(*Commissione centrale per le cooperative*)

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze ».

Art. 18.

(*Comitato*)

L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al comitato:

a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri ».

Art. 19.

Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 29-*bis*. - (*Diffusione dei princìpi cooperativi*). — « Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

a) lo sviluppo della cooperazione;

b) la diffusione dei princìpi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti *a*) e *c*) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto *b*) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Art. 20.

(*Rappresentanza cooperativa nel comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro*)

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:

« 5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ».

Art. 21.

(*Disposizioni transitorie*)

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.

I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera *b*) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.

Art. 22.

(*Modificazioni statutarie*)

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Art. 23.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — LAURICELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **128**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 120 al 132, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO X

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Art. 120. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 121. — La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni. Il titolo di ammissione e quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 122. — Gli insegnamenti fondamentali sono:

1) analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre);
2) arredamento (annuale);
3) composizione architettonica (quinquennale);
4) disegno e rilievo (annuale);
5) estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) fisica (semestrale);
7) fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) geometria descrittiva (annuale);
9) igiene edilizia (semestrale);
10) statica (annuale);
11) restauro dei monumenti (annuale);
12) scienza delle costruzioni (annuale);
13) storia dell'architettura (biennale);
14) tecnica delle costruzioni (annuale);
15) tecnologia dell'architettura (biennale);
16) urbanistica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) letteratura italiana;
2) plastica ornamentale;
3) lingua straniera;
4) arte dei giardini;
5) scenografia;
6) decorazione;
7) materie giuridiche;
8) applicazione di geometria descrittiva;
9) architettura sociale;
10) allestimento e museografia;
11) indirizzi dell'architettura moderna;
12) caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
13) complementi di matematica;
14) consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) disegno dal vero;
16) ponti e grandi strutture;
17) impianti speciali;
18) istituzioni di storia dell'arte;
19) illuminazione ed acustica nell'edilizia;
20) letteratura artistica;
21) pianificazione territoriale urbanistica;
22) progettazione artistica per l'industria;
23) storia dell'urbanistica;
24) geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25) tipologia strutturale;
26) unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) materiali da costruzione speciali;
28) complementi di fisica;
29) costruzioni in zone sismiche;
30) sociologia;
31) economia dello spazio;
32) topografia;
33) analisi dei sistemi urbani.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente), da lui scelti fra quelli propri della facoltà.

Art. 123. — Per gli insegnamenti pluriennali, gli esami sono così determinati:

per analisi matematica e geometria analitica	1 esame alla fine del II anno
per composizione architettonica	1 esame alla fine del I anno
	1 esame alla fine del III anno
	1 esame alla fine del V anno
per storia dell'architettura e per tecnologia della architettura	1 esame alla fine di ciascun corso annuale
per urbanistica	1 esame alla fine di ciascun corso.

Art. 124. — Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per materie pluriennali, non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente.

Sono stabilite, inoltre, le seguenti precedenze di esami:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Arredamento	Composizione architettonica I e III;
Estimo ed esercizio professionale	Tutti gli esami del I anno e l'esame di composizione architettonica III;
Analisi dei sistemi urbani	Storia dell'architettura II e composizione architettonica I e III;
Arte dei giardini	Composizione architettonica I e III;
Allestimento e museografia	Composizione architettonica III, storia dell'architettura I e II;
Pianificazione territoriale urbanistica	Materie giuridiche;
Restauro dei monumenti	Storia dell'architettura I e II;
Storia dell'architettura II	Disegno e rilievo;
Tecnologia dell'architettura II	Analisi matematica e geometria analitica I e II, fisica;
Fisica	Analisi matematica e geometria analitica I e II;
Statica	Analisi matematica e geometria analitica I e II, fisica;
Scienza delle costruzioni	Statica, tecnologia dell'architettura I e II, fisica;

Tecnica delle costruzioni	Scienza delle costruzioni;
Fisica tecnica ed impianti	Tecnologia dell'architettura I e II, analisi matematica e geometria analitica II;
Geometria descrittiva	Analisi matematica e geometria analitica I e II;
Impianti speciali	Fisica tecnica ed impianti;
Materiali da costruzione speciali	Tecnica delle costruzioni, fisica tecnica ed impianti;
Geotecnica e tecnica delle fondazioni	Tecnica delle costruzioni;
Tipologia strutturale	Tecnica delle costruzioni, fisica tecnica ed impianti;
Ponti e grandi strutture	Scienza delle costruzioni;
Topografia	Tecnica delle costruzioni, analisi matematica e geometria analitica I e II, fisica;
Caratteri stilistici	Storia dell'architettura I e II.

Per sostenere l'esame di urbanistica II ed estimo, è opportuno aver frequentato il corso di materie giuridiche.

Art. 125. — Gli studenti del I, II, III, IV anno di corso potranno ottenere l'iscrizione, rispettivamente al II, III, IV e V anno di corso, qualora abbiano seguito i corsi e superato, per ogni anno, almeno 2 esami, scelti tra quelli previsti nel precedente anno di corso. Tali esami devono essere superati entro e non oltre la sessione autunnale.

Art. 126. — L'insegnamento viene svolto, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi grafici, ed esercitazioni varie seminariali, di laboratorio e di cantiere.

Art. 127. — Nell'ambito del V anno gli insegnamenti si svolgono anche sulla redazione del progetto di laurea.

Art. 128. — I professori si accertano dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, ed ogni altro mezzo che essi ritengano opportuno e ne attestano la frequenza.

Art. 129. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori, e semprechè siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione al corso di laurea in architettura, il consiglio di facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati ed in relazione al piano di studi proposto, determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gli insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare, e stabilisce il piano di studi.

Art. 130. — I laureati in ingegneria possono essere iscritti in base al piano di studio seguito, al IV o al V anno di corso, con dispensa dagli esami, previo giudizio del consiglio di facoltà.

Art. 131. — Lo studente può variare il piano di studi consigliato dalla facoltà, purchè frequenti, in ogni anno, almeno tre e non più di otto insegnamenti, e rispetti le norme di precedenza.

Art. 132. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, pratiche e grafiche. Le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Nel giudizio, le commissioni tengono conto anche dei lavori eseguiti dai candidati durante l'anno accademico.

Art. 133. — L'esame di laurea in architettura consiste nella discussione di una tesi presentata dal candidato, assistito da un relatore, scelto fra i professori ufficiali della facoltà e gli assistenti di ruolo liberi docenti.

Il titolo della tesi deve essere depositato almeno sei mesi prima, ed approvato da una apposita commissione composta dal preside e da altri due professori, la quale ha la facoltà di richiedere al candidato prove integrative, grafiche o speciali prima della discussione.

L'elaborato presentato dal candidato per la discussione della tesi deve presentare carattere di contributo originale.

Le tesi presentate per il conseguimento della laurea in architettura devono tendere ad essere:

1) od un contributo originale a carattere professionale, consistente nella redazione di un progetto architettonico od urbanistico, definito, almeno in parte, a livello esecutivo. Nel caso di un progetto particolarmente complesso, e le cui parti siano chiaramente distinguibili, più candidati possono associarsi nella redazione dello stesso progetto, ferma restando la possibilità individuale dello sviluppo delle singole parti;

2) oppure, un contributo originale di ricerca scientifica applicata che deve consistere nell'apporto individuale ad una ricerca (che può anche essere contemporaneamente svolta da più persone nel campo della pianificazione e della meta-progettazione). Anche se il valore del contributo si accentra, in questo caso, sulla ricerca, la tesi dovrà sempre concludersi con una proposta specifica anche a livello normativo o pianificatorio;

3) infine, un contributo originale con carattere essenziale di ricerca scientifica, che si può esaurire nella ricerca stessa o nelle proposte metodologiche che ne derivano.

Anche in questo caso la ricerca dovrà essere specifica dell'area che interessi l'architetto e l'urbanistica, cioè derivare dagli insegnamenti impartiti nella facoltà, dalla storia dell'architettura e quella del territorio, dalla scienza alla tecnica delle costruzioni ed al restauro, fino alle metodologie di progettazione e di pianificazione.

Le tesi di cui al punto 1) saranno presentate e discusse estemporaneamente con la illustrazione, da parte del candidato, di una serie di elaborati essenzialmente grafici.

Le tesi di cui al punto 3), che illustrano una ricerca pura, vanno consegnate in sei copie, alla segreteria della facoltà almeno quindici giorni prima della data stabilita per la discussione. La tesi sarà esaminata preliminarmente dal relatore, da almeno due correlatori e da due controrelatori, nominati dal preside all'interno della commissione di laurea.

Prima della discussione, il relatore riferirà alla commissione sui risultati della ricerca.

Le tesi di cui al punto 2) seguiranno le norme dettate per il punto 3) per la loro parte introduttiva e di ricerca, e quelle dettate per il punto 1) per la parte conclusiva pianificatoria progettuale.

L'originale delle tesi sono di proprietà della facoltà. Esse sono depositate presso la biblioteca della facoltà.

E' costituito un « Archivio lauree », a disposizione degli studenti. Un tecnico di ruolo è addetto alla loro conservazione.

Gli elaborati grafici saranno microfilmati, e nella loro redazione si dovrà tener conto della riproducibilità tecnica degli stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. 129.

Attribuzione di due nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1970-1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, per l'anno accademico 1970-71, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti dalla citata legge n. 62;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dai pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà di cui appresso, un nuovo posto di professore di ruolo per il normale incremento degli organici ed un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedra sovraffollata, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di farmacologia	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di medicina veterinaria	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-1971 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Esposizione europea

elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 4 al 7 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3298)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV S.I.R. Salone internazionale del regalo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV S.I.R. Salone internazionale del regalo », che avrà luogo a Napoli dal 29 maggio al 2 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 29 agosto al 12 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3297)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Nomina di esperti nei consigli di amministrazione di casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

Cassa mutua provinciale di Ferrara:
Cappellari prof. Oreste.

Cassa mutua provinciale di Firenze:
Cassigoli rag. Roberto.

Cassa mutua provinciale di Imperia:
Gandolfo dott. Domenico.

Cassa mutua provinciale di Modena:
Barbi Enrico.

Cassa mutua provinciale di Torino:
D'Amario dott. Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1971. *Modalità per il funzionamento* della cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 6/1971, in data odierna;

Ritenuto necessario stabilire le modalità per il funzionamento della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali istituita con il ricordato provvedimento del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Sono stabilite le seguenti modalità per il funzionamento della « Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali » istituita in base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa legge.

Detta Cassa conguaglio ha il compito di erogare, a decorrere dalla data di costituzione della Cassa e fino al 30 giugno 1974, in base alle modalità di cui al successivo punto 2), una integrazione del maggior costo di produzione del cemento normale tipo 325 e ad alta resistenza tipo 425 — fabbricato con clinker prodotto nei forni verticali dovuto all'impiego di combustibili solidi in luogo di altri combustibili.

2) Possono essere ammesse alla integrazione del maggior costo di produzione del cemento, dovuto all'impiego dei combustibili solidi, le aziende: che erano in attività produttiva alla data del 1° gennaio 1970; che hanno attualmente installati solo forni verticali, che alla data sopradetta erano già funzionanti oppure già debitamente autorizzati mediante licenza di costruzione del comune, regolarmente approvata dalla prefettura, o altro provvedimento equivalente; che fabbricano cemento con clinker prodotto nei detti propri forni alimentati da combustibili solidi.

Per essere ammessa alla integrazione di questo maggiore costo di produzione, ciascuna azienda, che si trovi nelle condizioni di cui sopra, dovrà presentare, sotto pena di decadenza, domanda alla Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, verrà presa per base di individuazione delle aziende la situazione giuridica esistente al 1° gennaio 1971 risultante da atto pubblico, o quelle eventuali successive modifiche di detta situazione che escludano, in base al disposto del presente provvedimento, l'azienda interessata dal beneficio dell'integrazione.

La misura dell'integrazione spettante per quintale di cemento, normale tipo 325 o ad alta resistenza tipo 425, prodotto da ciascuna azienda come sopra specificato e venduto agli utilizzatori, direttamente o tramite i normali canali commerciali, verrà commisurata dal comitato di gestione della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali al quantitativo di clinker contenuto nel cemento stesso e determinata in base alla differenza tra il costo della caloria del combustibile solido impiegato per la fabbricazione del clinker, per combustibile franco vagone o autotreno per scarico diretto da nave o franco vagone frontiera ed il costo della caloria dell'olio combustibile denso per forni e caldaie, per combustibile reso franco deposito costiero su autotreno. Detta differenza sarà ridotta del 10 % per tener conto del maggior consumo specifico in calorie dei forni verticali in confronto ai forni orizzontali.

Il comitato potrà, eventualmente, prendere a riferimento una località interna comune a più cementerie per effettuare il confronto di cui sopra.

Il costo della caloria del combustibile solido, in pezzature inferiori a 10 mm., sarà determinato tenendo conto, convenzionalmente, di un tenore di umidità non superiore al 10 %.

Per la determinazione della integrazione spettante, il comitato di gestione farà riferimento, per il prezzo dell'olio combustibile, al prezzo massimo stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi e, per i combustibili solidi, ai prezzi effettivamente pagati dalle aziende per merce resa come sopra, e comunque non superiori a quelli depositati dai produttori della Comunità presso la C.E.E. per combustibili di qualità e caratteristiche corrispondenti secondo le norme in vigore, per merce resa come sopra detto.

L'entità della integrazione spettante a ciascuna azienda ammessa alla integrazione stessa sarà stabilita dal comitato di gestione della Cassa conguaglio tenuto conto: della quantità di clinker, prodotto dall'azienda medesima con propri forni verticali, impiegato per la produzione del cemento; della quantità di cemento — fabbricato mediante il clinker prodotto come sopra detto — venduta in ciascun trimestre solare a prezzi non in contrasto con l'andamento del mercato e nell'ambito di quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi; della quantità e del maggior costo dei combustibili solidi impiegati nel trimestre stesso per l'alimentazione dei forni di produzione del clinker, determinato nel modo sopra specificato.

Per la determinazione dei quantitativi di combustibile solido impiegati per la produzione del clinker, il comitato di gestione potrà fare riferimento, ove necessario, anche ai consumi specifici risultanti dai verbali di collaudo dei singoli forni o dichiarati dai costruttori dei forni stessi.

Per la fase iniziale, l'entità della integrazione sarà stabilita facendo riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente dalla data di costituzione della Cassa fino al 30 giugno 1971.

Per ottenere la predetta integrazione, sempre che sia stata presentata in tempo utile la domanda di ammissione, le aziende interessate devono presentare alla Cassa conguaglio, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la documentazione che sarà stabilita dal comitato di gestione della Cassa conguaglio. Da questa documentazione dovranno, tra l'altro, risultare: i quantitativi di clinker prodotto nel trimestre con propri forni verticali, quelli eventualmente acquistati, quelli venduti e quelli impiegati per la produzione del cemento; i quantitativi di cemento prodotto e quelli venduti nel trimestre, i prezzi di vendita del cemento dei vari tipi previsti dalle vigenti norme, i quantitativi, la qualità, le caratteristiche, i costi e la provenienza dei combustibili solidi arrivati e impiegati nel trimestre stesso per la produzione del clinker; il computo della integrazione che si ritiene spettante.

Per la fase iniziale, si dovrà fare riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente dalla data di costituzione della Cassa fino al 30 giugno 1971.

Le aziende decadono dal diritto ad ottenere l'integrazione per i periodi per i quali non presentino alla Cassa conguaglio, entro il suddetto termine di trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la richiesta documentazione.

3) La Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali provvede all'adempimento dei propri compiti utilizzando i proventi derivanti dal soprapprezzo stabilito con il provvedimento del C.I.P. n. 6/1971 in data odierna, posto a carico degli acquirenti, che tutte le aziende nazionali produttrici di cemento sono tenute ad applicare nella misura di lire cinque per ogni quintale di cemento, normale tipo 325 o ad alta resistenza tipo 425, venduto agli utilizzatori, direttamente o tramite i normali canali commerciali, a decorrere dalla data di costituzione della Cassa conguaglio e fino al 30 giugno 1974.

Tutte le aziende nazionali produttrici di cemento devono presentare alla Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la documentazione dimostrativa dei quantitativi di cemento prodotti direttamente o a mezzo di clinker acquistato, dei quantitativi di cemento dei vari tipi venduto agli utilizzatori, direttamente o tramite i normali canali commerciali, e del corrispondente ammontare del soprapprezzo fatturato, nonchè di quello incassato nel trimestre stesso.

Per la fase iniziale si dovrà fare riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente dalla data di costituzione della Cassa fino al 30 giugno 1971.

Le aziende produttrici di cui sopra devono versare alla Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali l'importo del soprapprezzo incassato entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il versamento deve essere effettuato in un apposito conto corrente intestato «Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali» istituito presso le filiali di Roma degli Istituti di credito che saranno scelti dal comitato di gestione della Cassa stessa fra gli istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

I versamenti possono essere effettuati direttamente presso una qualsiasi dipendenza del territorio nazionale (sedi, succursali, agenzie, ecc.) degli istituti prescelti, gli stessi versamenti possono anche essere fatti affluire ai medesimi istituti, incaricati dei servizi bancari della Cassa conguaglio, per il tramite di qualsiasi azienda di credito, o a mezzo del servizio conti correnti postali, con versamento effettuato nei conti correnti intestati alle filiali di Roma degli istituti che saranno incaricati dei servizi in questione.

Per ogni operazione deve, in ogni caso, essere chiaramente indicato:

a) che il versamento è effettuato a favore della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali;

b) la causale dell'accredito;

c) il periodo cui si riferiscono i soprapprezzi versati.

Qualunque sia il sistema di versamento prescelto, i versamenti stessi devono essere effettuati in modo che affluiscano agli istituti di credito incaricati dei servizi bancari della Cassa conguaglio entro il predetto termine di trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre.

4) La gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali sono affidate ad un comitato di gestione nominato a norma del disposto decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e composto da:

a) un funzionario in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

b) un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un funzionario in rappresentanza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante dell'Associazione italiana tecnico economica del cemento;

e) un rappresentante delle cementerie che producono cemento mediante forni verticali.

Il decreto di nomina, del Ministro Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi, designa il presidente, che puo essere scelto tra i membri di cui ai punti *a*), *b*), *c*).

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali dovranno portare la firma congiunta del presidente del comitato e di uno degli altri due membri di cui ai punti *a*), *b*), *c*).

Il riscontro della gestione è affidato ad un collegio dei revisori formato come segue:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede;

un funzionario designato dalla segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato di gestione può valersi dell'opera di un esperto in materia per la consulenza tecnica e per il coordinamento delle operazioni da svolgere e di un segretario.

Per la gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali, l'Associazione italiana tecnico economica del cemento, provvede a mettere a disposizione del comitato, locali, mezzi e personale, senza creare, per quest'ultimo, un organico alle dipendenze della Cassa. L'onere di questa prestazione è posto a carico della gestione della Cassa stessa.

Il comitato di gestione, oltre all'amministrazione della Cassa conguaglio, ha anche il compito di sovraintendere, per quanto di competenza della Cassa, alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, di eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari di Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari.

Per poter consentire alla Cassa conguaglio l'espletamento dei propri compiti, è fatto obbligo a tutte le aziende nazionali produttrici di cemento di fornire i dati indicati ai precedenti punti 2) e 3), relativi: alla produzione del clinker ed all'eventuale acquisto e vendita del clinker stesso; alla produzione e vendita del cemento; ai soprapprezzi fatturati e incassati; ai combustibili solidi arrivati e consumati per la produzione del clinker; il tutto secondo la documentazione che sarà disposta dallo stesso comitato di gestione in relazione ai compiti di controllo di cui al presente capoverso. La documentazione stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(3568)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 marzo 1971:

Fucile Irene, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Lerici, distretto notarile di La Spezia.

Grondona Francesco, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia.

Feroli Giuseppe, notaio residente nel comune di Pula, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Genova.

Voiello Rosa, notaio residente nel comune di Cassine, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova.

Stamigna Luigi, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova.

Suetta Alberto, notaio residente nel comune di Garessio, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova.

(3327)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giovanni Jovino, nato l'8 agosto 1939 a Reggio Calabria, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967.

(3255)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, n. 1130/URB. in data 10 marzo 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è stata approvata la deliberazione in data 10 febbraio 1970, n. 342, del consiglio comunale di Torino, costituente variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita in Casteldelfino, angolo via Breglio, distinta in catasto al foglio di mappa n. 35, particelle numeri 202, 203, 204 di proprietà Gallesio Maria Teresa, Felicita, Domenico della superficie complessiva di mq. 16.832, già inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3130)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1974 del 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1970, registro n. 20, foglio n. 124, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 6 agosto 1968 dall'avv. Giuseppe Pisani contro il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per l'annullamento del decreto numero 46291/V/S/A del 10 ottobre 1967, con il quale veniva approvato il progetto di variante aggiornato nei prezzi relativo ai lavori di sistemazione della strada provinciale « Fusara-Acciara »

(3256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica Valli di Fimon e LL. CC., con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5177, in data 22 marzo 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica *Valli di Fimon e LL.CC., con sede in Vicenza*, deliberato dal consiglio dei delegati in data 30 dicembre 1970.

(3215)

Scioglimento degli organi amministrativi del consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 18 marzo 1971 il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del consorzio agrario provinciale di Avellino, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il dott. Gastone Sbampato è nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1972, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1970 e 1971 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine di cui sopra di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti previsti ai capoversi secondo e terzo dell'art. 2364 del codice civile.

(3331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 225, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 gennaio 1969 dal sig. Riccardo Mistura, per l'annullamento del provvedimento n. 10773 in data 13 luglio 1968, con il quale il Ministero della pubblica istruzione lo ha escluso dall'esame-colloquio indetto ai sensi dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 902, per il collocamento nei ruoli della carriera di concetto.

(3252)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 226, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 aprile 1967 dal segretario di ruolo Coccia Mario per l'annullamento del provvedimento ministeriale n. 3500 del 14 ottobre 1966, con il quale il ricorrente è stato assegnato alla scuola media « Gentile da Foligno » di Foligno.

(3253)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 224, è stato in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 maggio 1967 dal sig. Gino Ferrante per l'annullamento della decisione in data 24 novembre 1966 con la quale il provveditore agli studi di Roma ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso a posti di bidello supplente presso la scuola media di Bellegra.

(3251)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 215, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 settembre 1967 dal prof. Francesco Mugoni, avverso la decisione n. 7426 dell'11 marzo 1967 con la quale il provveditore agli studi di Sassari ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la mancata nomina, quale insegnante di materie letterarie, presso la scuola media di Bono.

(3127)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 212, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 luglio 1969 dal prof. Pasquale Mazio per l'annullamento della decisione n. 135440 del 23 gennaio 1969 con la quale il provveditore agli studi di Napoli ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la nomina conferita dal preside della scuola media di Sogliano al prof. De Leone Andrea presso le classi differenziali della sezione staccata « Ai Colli Aminei ».

(3128)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Gelatina A »

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina A » fabbricato dalla Schweiz Sprengstoff A.G. Cheddite di Isleten (Repubblica federale tedesca) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3209)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Aiax B »

L'esplosivo da mina denominato « Aiax B », fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3210)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 1 bilancio Trasporti (MCTC), foglio n. 370, su conforme parere del 15 ottobre 1970 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 febbraio 1967, prodotto dal sig. Condorelli Carmelo avverso il provvedimento n. 18819 del 15 dicembre 1966, con il quale il comune di Trento respinse la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la licenza per l'esercizio del servizio pubblico da piazza in quell'ambito comunale.

(3129)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo punti 89,73 su 132
2. Raiola dott. Pasquale » 84,91 »
3. Ruggieri dott. Angelantonio » 82,95 »
4. Sparano dott. Martino » 82,83 »
5. Bartelloni dott. Manlio » 79,86 »
6. Micio dott. Ardesino » 79,73 »
7. Ilari dott. Vergilio » 78,21 »
8. Sacchitelli dott. Mario » 78,13 »
9. Pulli dott. Italo » 77,90 »
10. Vacirca dott. Salvatore » 77,83 »
11. Lalli dott. Manlio » 77,64 »
12. Marchese dott. Francesco » 77,62 »
13. Mele Gregorio » 77,50 »
14. Bertino dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 77,06 »
15. Spani dott. Tommaso » 77,06 »
16. Guarini dott. Giuseppe » 77,02 »
17. Montagano Mario » 76,58 »
18. Sallustio dott. Vito » 75,51 »
19. Di Giovine dott. Gaetano » 74,68 »
20. Maddalone Pasquale » 74,60 »
21. Iannettone dott. Giovanni » 74,39 »
22. Rollone Eusebio » 74 — »
23. Vitale Francesco » 73,83 »
24. Caruana Salvatore » 73,50 »
25. Pannone dott. Francesco » 73,38 »
26. Perri Marziale » 73,02 »
27. D'Ancona dott. Antonio » 72,95 »
28. Laurenza dott. Giovanni » 72,90 »
29. Moriconi dott. Benito » 72,24 »
30. Salerno dott. Vincenzo » 72,23 »
31. Bartalena dott. Valentino » 72,19 »
32. Dalmazzo Francesco » 72,06 »
33. Milanesi dott. Luigi » 71,85 »
34. Perruggino Giovanni » 70,66 »
35. Maiorana dott. Giulio » 70,60 »
36. Lomonaco dott. Aldo » 70,43 »
37. Imboldi dott. Rocco Emilio » 70,19 »
38. Mantelli Erminio » 69,98 »
39. Di Blasi dott. Giuseppe » 69,96 »
40. Puglisi dott. Carmelo » 69,82 »
41. Lauletta dott. Angelo » 69,51 »
42. Forlani dott. Remo » 69,45 »
43. De Pascale dott. Mario » 69,18 »
44. Gangi Michele » 69,08 »
45. De Negri dott. Errico » 68,99 »
46. Faissola Giovanni » 68,22 »
47. Fulciniti dott. Salvatore » 68,10 »
48. Bellizzi Alessandro » 68,08 »
49. Filippi dott. Davide » 67,95 »
50. Marisi dott. Cesidio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 67,72 »
51. Facchini Mario » 67,72 »
52. Panuccio dott. Rocco » 67,64 »
53. Mazza dott. Osvaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 punti 67,15 su 132
54. Schioppa dott. Gino » 67,15 »
55. Barbieri dott. Silvio » 66,98 »
56. Delli Paoli dott. Dante » 66,83 »
57. Sperduti dott. Michele » 65,87 »
58. Labriola Antonio » 65,85 »
59. Miceli Vittorio » 65,69 »
60. Travaglini dott. Giuseppe » 65,65 »
61. Alberti Pietro » 65,46 »
62. Di Giovanni dott. Carmine » 65,41 »
63. Achilli Amedeo » 65,06 »
64. Stenghele dott. Giuseppe » 63,89 »
65. Guercio Aldo Stefano » 63,49 »
66. Piscitelli Ferruccio » 63,04 »
67. Giuffrè dott. Lodovico » 61,51 »
68. Trullo Antonio » 59,76 »
69. Summo dott. Vito » 59,31 »
70. Frigiolini Mario » 59,28 »
71. Norbiato Bruno » 59,03 »
72. Pascale Vittorio » 58,59 »
73. Suelzu dott. Clemente » 58,52 »
74. Lupone Giuseppe » 58,01 »
75. Persoglio Domenico » 57,04 »
76. Nepomuceno Renato » 55,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3282)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5980 in data 27 novembre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Atteso che il prof Giuseppe Pescetto già componente della predetta commissione vi ha rinunciato perchè trasferito ad altra sede;

Considerata la necessità di sostituire il predetto professore con altro membro;

Decreta:

Il prof. Bruno Salvadori, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione in premessa citata.

Parma, addì 19 febbraio 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

(3261)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 227 del 7 febbraio 1968, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Serravalle del Chienti e di Pievebovigliana-Fiordimonte;

Visto il decreto n. 1688 del 20 novembre 1970, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto n. 407 del 18 febbraio 1971 di ammissione dei candidati in regola con i documenti di rito;

Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei formulati dalla commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Emiliozzi Mauro	punti	68,039	su 120
2. Gattari Corrado	»	66,102	»
3. Attili Attilio	»	58,363	»
4. Gualdesi Gaetano .	»	57,000	»
5. Barbero Ennio	»	56,376	»
6. Dell'Aquila Alfredo .	»	56,000	»
7. Pauri Alberto .	»	55,000	»
8. Pepponi Euro .	»	54,500	»
9. Ascani Alfredo .	»	52,000	»
10. Melchiorri Giampiero	»	51,000	»
11. Calitri Vito	»	50,000	»
12. Mastrocola Luigi	»	45,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 18 marzo 1971

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 521 del 18 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Serravalle del Chienti e Pievebovigliana-Fiordimonte;
Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati nelle rispettive domande;
Considerato che il dott Corrado Gattari, secondo classificato, ha in via preventiva formalmente rinunciato ad essere nominato vincitore del consorzio di Pievebovigliana;
Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:
1) Emiliozzi Mauro: Serravalle del Chienti;
2) Attili Attilio: Pievebovigliana-Fiordimonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 18 marzo 1971

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(3357)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 10 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;
Considerato che è venuto meno il termine utile per presentare le domande di partecipazione al suddetto concorso;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona e dagli enti locali interessati;
Vista la nota n. 103290 del 19 novembre 1970, con la quale il medico provinciale di Verona ha nominato il veterinario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 54 e 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del Presidente della Repubblica n. 70.484/28 del 10 marzo 1970, è costituita come segue:

Presidente:
Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Bosio dott. Pietro, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Montroni prof. dott. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica e anatomia veterinaria dell'Università di Bologna;
Scatozzo prof. dott. Franco, direttore dell'Istituto di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;
Munari dott. Osvaldo, veterinario condotto di Verona.

Segretario:
Soliecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Verona e non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e degli enti locali interessati.

Verona, addì 13 marzo 1971

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3359)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.